

II

(Atti non legislativi)

ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 2011

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo internazionale sul cacao del 2010

(2011/634/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafi 3 e 4, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 25 giugno 2010 la conferenza di negoziato istituita sotto l'egida della Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo ha approvato il testo dell'accordo internazionale sul cacao del 2010 («accordo»).
- (2) L'accordo è negoziato per sostituire l'accordo internazionale sul cacao del 2001 («accordo del 2001»), che è stato prorogato fino al 30 settembre 2012. L'Unione è parte dell'accordo del 2001 ed è pertanto suo interesse firmare e concludere l'accordo destinato a sostituirlo.
- (3) L'accordo è aperto alla firma dal 1° ottobre 2010 al 30 settembre 2012 e nello stesso periodo possono essere depositati gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione.
- (4) Gli obiettivi dell'accordo rientrano nel quadro della politica commerciale comune.
- (5) È opportuno firmare e applicare l'accordo a titolo provvisorio, in attesa che siano espletate le procedure necessarie alla sua conclusione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma dell'accordo internazionale sul cacao del 2010 («accordo») è autorizzata a nome dell'Unione europea, con riserva della conclusione di tale accordo.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

Articolo 3

L'accordo è applicato a titolo provvisorio⁽¹⁾ in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.

Articolo 4

L'Unione notifica al segretario generale delle Nazioni Unite la propria intenzione di applicare l'accordo a titolo provvisorio, a norma dell'articolo 56 di quest'ultimo.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2011

Per il Consiglio

Il presidente
FAZEKAS S.

⁽¹⁾ La data a partire dalla quale l'accordo sarà applicato a titolo provvisorio sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretario generale del Consiglio.